Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA DEL REGNO D'ITALIA

Anno LXVI — **Roma — Venerdì, 5 giugno 1925** — **Numero 130**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1066.

LEGGE 28 maggio 1925, n. 796.

Proroga delle disposizioni che limitano l'esercizio del diritto di recesso pei soci delle società per azioni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Le disposizioni del decreto-legge 11 gennaio 1923, n. 75, relative all'esercizio del diritto di recesso dei soci delle società per azioni, nei casi di fusione con altre società o di aumenti di capitale, sono prorogate fino a che entri in vigore il nuovo Codice di commercio, da pubblicare in conformità della legge 30 dicembre 1923, n. 2814.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

ROCCO — NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1067.

REGIO DECRETO 19 aprile 1925, n. 785.

Applicazione di diritti sugli atti e certificati rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 50 e 51 del R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno nonchè il regolamento per l'attuazione di detta legge approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 29;

Vista la deliberazione 18 febbraio 1925 del Commissario governativo della Camera di commercio e industria di Rovereto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Rovereto è autorizzata a percepire dei diritti sugli atti e certificati da essa rilasciati in conformità della seguente tariffa:

1° per scritturazione di pagina o frazione di pagina (indistintamente per tutti gli atti oltre all'eventuale diritto fisso), L. 0.50;

2° per ogni certificato della Camera e per ogni vidimazione di firma non altrimenti specificati, L. 1.50;

3° per ogni certificato di origine, L. 2;

4° per ogni certificato di uso accertato di piazza, L. 3;

5° per ogni certificato di nuove constatazioni di uso di piazza, L. 5;

6° per ogni certificato di prezzi e corsi accertati, L. 3;

7° per ogni certificato di prezzi e corsi non accertati, L. 5;

8° per ogni copia di atti camerali e relativa autenticazione, L. 5;

9° per ogni certificato di idoneità ad esercitare pubbliche funzioni, L. 10;

10° per ogni certificato d'iscrizione nei ruoli, L. 5;

11° per ogni carta di legittimazione per viaggiatori di commercio, L. 1.50;

12° per ogni certificato di idoneità a concorrere ad aste, ad appalti pubblici ed a licitazioni e gare, L. 5;

13° per ogni certificato per uso d'incasso di somme presso le Regie tesorerie ed altri uffici pubblici, L. 2;

14° per ogni designazione di arbitri, L. 5;

15° per ogni iscrizione in uno dei ruoli compilati dalla Camera (diritto da corrispondere anche ad ogni rinnovazione del ruolo), L. 30.

Art. 2.

Per le certificazioni e constatazioni di atti e fatti compiuti fuori di ufficio, oltre al pagamento dei diritti della tariffa, incombe alla parte interessata anche il pagamento del rimborso delle spese di locomozione, oltre alle vacazioni e alle trasferte nella misura seguente:

per ogni vacazione di due ore, L. 10;

per ogni trasferta non compresa la notte e per ogni giorno, L. 50;

per ogni trasferta compresa la notte e per ogni giorno, L. 75.

Qualora la distanza non superi i due chilometri non ha luogo la trasferta.

Art. 3.

I diritti di cui sopra saranno riscossi con le norme stabilite nello annesso regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 7. — GRANATA.

Regolamento per la riscossione dei diritti di segreteria sugli atti rilasciati dalla Camera di commercio e industria di Rovereto.

Art. 1.

Hanno carattere di atti ufficiali della Camera di commercio e industria di Rovereto quelli che emanano direttamente dalla presidenza e sono firmati dal presidente e dal segretario o da chi ne fa rispettivamente le veci e sono muniti del bollo di ufficio.

Le copie e gli estratti degli atti della Camera, dei documenti onde sono corredati ed in genere delle carte che sono depositate in archivio vengono autenticate dal segretario o dal sostituto e vistati dal presidente o da chi ne fa le veci.

Art. 2.

La Camera oltre a rilasciare atti in base a quanto risulta dai suoi registri e dal proprio archivio, può anche emetterne, e sempre in relazione ai propri scopi, in base a quanto risulta da sua conoscenza e da informazioni assunte, facendo però in questo caso rilevare la circostanza.

Art. 3.

I diritti di segreteria sono percepiti per tutti gli atti rilasciati e per tutte le operazioni eseguite come dall'elencazione dell'annessa tariffa.

Art. 4.

Le domande per il rilascio dei certificati, estratti e copie di atti di ufficio devono essere presentate per iscritto alla segreteria della Camera.

Alle istanze verrà dato corso per ordine di presentazione ed i certificati, salvo la necessità di ricerche d'ufficio, saranno rilasciati possibilmente entro il termine di una settimana dalla richiesta.

Art. 5.

Al momento della produzione dell'atto di richiesta gli interessati dovranno pagare alla Camera, e salvo sempre le esenzioni previste dalle leggi speciali, i diritti fissi segnati dalla tariffa annessa al decreto e che si riferiscono solamente alla redazione dell'atto, non essendovi quindi comprese le spese cui abbia ad incorrere materialmente la Camera per carta da bollo, per spedizione, ecc.

Il versamento degli importi dei diritti applicati sarà comprovato dall'applicazione di corrispondenti marche amministrative che saranno annullate dal bollo di ufficio.

Art. 6.

Le marche amministrative sono stampate a cura della Camera e consegnate al tesoriere camerale, a carico del quale è posto l'ammontare del valore delle marche stesse, mediante verbale di consegna da sottoscriversi dal presidente, dal segretario della Camera e dal tesoriere.

Copia della fattura sarà allegata al verbale della consegna.

Il prelevamento delle marche sarà fatto mediante appositi buoni firmati dal segretario capo e registrati dalla ragioneria e trimestralmente sarà fatto il versamento degli importi riscossi al tesoriere, che rilascierà regolare quietanza.

Art. 7.

Non sono soggetti a diritto qualsiasi gli atti rilasciati ad Enti pubblici per uso proprio; spetterà però alla Camera il rimborso delle eventuali spese incontrate.

Art. 8.

Non si darà visione nè copia sia dei comunicati governativi sia degli atti e deliberazioni riguardanti il patrimonio od inerenti all'interesse esclusivo della Camera, a meno che non venga fatta richiesta dall'autorità amministrativa o giudiziaria e non ne sia dato speciale ordine dal presidente della Camera o da chi per esso.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Numero di pubblicazione 1068.

REGIO DECRETO 14 maggio 1925, n. 787.

Approvazione della convenzione 3 maggio 1925 tra la Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia ed il Ministero dell'economia nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 67, ultimo comma, del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvata la convenzione stipulata in data 3 maggio 1925 fra la Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia ed il Ministero dell'economia nazionale con la quale si determina il contributo della Fondazione nel mantenimento dell'Istituto superiore agrario di Perugia e si stabiliscono i rapporti che devono intercedere fra questo e la Fondazione stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

NAVA.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 9. — GRANATA.

Convenzione fra il Ministero dell'economia nazionale e la Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia in applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 67 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172.

Premesso che con legge del 7 luglio 1887, n. 4799, ed il successivo R. decreto 21 gennaio 1892, n. XXII, il patrimonio della soppressa Casa dei Benedettini Cassinesi di S. Pietro in Perugia fu conservato e quindi costituito in Ente morale autonomo sotto il nome di « Fondazione per l'istruzione agraria » con lo scopo di mantenere un istituto di istruzione agraria nella città di Perugia;

Che con R. decreto 9 agosto 1896, n. CCCVII, si addivenne alla creazione di detto istituto, denominandolo « Istituto agrario sperimentale », ponendolo sotto la vigilanza dello Stato e provvedendo al suo mantenimento mediante contributi fissi di questo e della Fondazione;

Che tale Istituto diventava poi con legge del 21 luglio 1902, n. 334, istituto di Stato assumendo la denominazione di « Regio istituto superiore agrario sperimentale di Perugia », passando così a carico dello Stato al quale la Fondazione da allora versò il proprio contributo di annue L. 40,000 che indi elevò ad annue L. 70,000;

Che all'Istituto stesso debbono ora applicarsi le norme concernenti la riforma dell'istruzione superiore stabilita con i Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2492, e 30 novembre 1924, n. 2172, per gl'istituti superiori agrari e di medicina veterinaria;

Che, allo scopo di mantere all'Istituto di Perugia la speciale caratteristica assegnatagli fin dalla sua origine, tutta la proprietà rustica della Fondazione deve essere gestita in amministrazione, conservando la divisione di tali beni in tre distinte aziende corrispondenti ai tre tipi di proprietà rurale:

a) piccola proprietà (i beni adiacenti a Perugia di ettari 89);

b) media proprietà (le tenute di S. Apollinare, Masse e Badiola di ettari 679);

c) grande proprietà (la intera tenuta di Casalina di ettari 1557);

Che ciascuno di detti gruppi per essere sufficientemente destinato alle osservazioni e all'esercizio professionale degli allievi e dei laureati, deve essere corredato di quanto ancora occorra in: viabilità, sistemazione dei terreni, condotte d'acqua, piantagioni, fabbricati colonici, fabbricati amministrativi ed industriali, scorte rurali, macchine, attrezzi, ecc.;

In applicazione dell'ultimo capoverso dell'art. 67 del Regio decreto 30 novembre 1924, n. 2172, col quale viene stabilito che una nuova convenzione fra il Ministero dell'economia nazionale e la Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia deve fissare, tanto il contributo di questa per il mantenimento del Regio istituto superiore agrario di Perugia, come i rapporti che debbono intercedere fra questo e la Fondazione;

Visto lo statuto della Fondazione approvato con decreto Ministeriale del 7 marzo 1896 e specialmente gli articoli 11, 12, 15 fino al penultimo capoverso, 16, 17, 18 che, salvo le modificazioni contenute nei seguenti articoli, anche col nuovo ordinamento dell'Istituto debbono essere mantenuti;

Vista la deliberazione presa dal Consiglio della Fondazione per l'istruzione agraria in Perugia nella tornata del 4 aprile 1925, si conviene quanto appresso:

1° A decorrere dal 1° dicembre 1924 il contributo della Fondazione pel mantenimento del Regio istituto superiore agrario di Perugia è elevato ad annue L. 200,000 da versarsi direttamente al tesoriere dell'Istituto stesso a trimestri posticipati;

2° La Fondazione oltre il contributo diretto, indicato nel precedente articolo, continuerà ad assegnare in uso all'Istituto di Perugia:

a) i campi ed orti destinati ad esperimenti, facenti parte dei beni di Perugia nella misura fin qui stabilita;

b) gli edifici destinati alla sede dell'Istituto di Perugia e quelli adibiti al convitto in Casalina;

3° Le imposte e le tasse gravanti tali beni rimarranno a carico della Fondazione, ma le spese per gli esperimenti e quelle per gli speciali adattamenti e per le manutenzioni di tutti i terreni ed i fabbricati dati in uso all'Istituto, nonchè quelle relative alla gestione del convitto di Casalina, saranno a carico del bilancio dell'Istituto stesso;

4° In seguito a richiesta motivata del Consiglio di amministrazione dell'Istituto con deliberazione del Consiglio amministrativo della Fondazione approvata dal Ministero dell'economia nazionale, potranno essere concessi altri locali eventualmente disponibili nel fabbricato centrale di Perugia per uso di nuovi laboratori, scuole e relativi adattamenti. Uguale concessione potrà essere fatta con la suddetta procedura per locali da adibirsi al convitto di Casalina od eventualmente per l'istituzione di altri convitti in altre aziende della Fondazione, nonchè per maggior superficie di terreni della tenuta di Perugia per uso di esperimenti.

Le spese di adattamento, di manutenzione e di gestione inerenti ai beni compresi in tali nuove eventuali concessioni saranno a carico dell'Istituto giusta quanto è stato indicato nel precedente art. 3;

5° Nessun lavoro di trasformazione o adattamento di fabbricati o di terreni concessi in uso, potrà essere compiuto, sia pure a spese dell'Istituto, prima che la relativa richiesta scritta dal direttore sia stata approvata con le opportune modalità di esecuzione dal presidente della Fondazione;

6° La Fondazione su richiesta scritta dal direttore dell'Istituto potrà permettere che gli studenti sotto la guida dei professori e degli assistenti eseguiscano dei sopraluoghi per compiere osservazioni od esercitazioni inerenti al pratico insegnamento anche nei beni ove non sia istituito uno speciale convitto;

7° La disciplina degli studenti o dei laureati che devono compiere il loro esercizio professionale a Casalina o in altra azienda ove funzioni apposito convitto sarà regolata con le norme indicate dallo statuto dell'Istituto;

8° I direttori delle aziende presso le quali dovranno gli studenti o i laureati compiere il loro esercizio professionale riceveranno le istruzioni emanate dall'Istituto in merito al funzionamento di tale esercizio professionale, a mezzo del presidente della Fondazione da cui direttamente essi dipendono;

9° L'amministrazione e la responsabilità di tutti i beni, compresi quelli destinati e da destinarsi all'esercizio professionale degli studenti e dei laureati, è riservata al Consiglio della Fondazione che la esercita a mezzo dei propri organi dipendenti.

Il presidente della Fondazione può, però, a mezzo del direttore dell'Istituto, richiedere ai professori quei consigli, schiarimenti o sussidi scientifici atti a far sì che le aziende pur sempre condotte con i rigidi criteri di buona economia, rispondano allo scopo di mantenere la caratteristica dell'Istituto di Perugia.

Per agevolare i necessari rapporti fra la Fondazione e l'Istituto è conservato l'ufficio centrale di amministrazione comune ai due Enti. A tale uopo è fatto obbligo al personale amministrativo, compreso nel ruolo organico dipendente dall'Istituto, di prestare la propria opera nell'interesse della Fondazione con le norme concernenti la classificazione e la divisione delle funzioni attualmente in vigore.

Per tale speciale prestazione d'opera il suddetto personale riceverà dalla Fondazione i compensi che, anche in conformità delle relative attuali disposizioni, saranno deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministero, rimanendo con ciò la Fondazione esonerata dal versare la quota parte di spesa per gli stipendi al personale comune fin qui da essa corrisposta all'Istituto ed ora invece compresa nel contributo di cui all'art. 1 della presente convezione;

10° Rimarranno a carico del bilancio dell'Istituto gli speciali compensi che saranno stabiliti dall'Istituto stesso con le norme del proprio statuto a favore del direttore dell'azienda di Casalina ed eventualmente anche dei direttori delle altre aziende per l'opera che essi dovranno prestare nell'interesse dell'esercizio professionale degli studenti e dei laureati;

11° La presente convenzione avrà la durata di 15 anni a decorrere dal 1° dicembre 1924.

Roma, addì 3 maggio 1925.

Il Ministro per l'economia nazionale:
NAVA.

Il presidente della Fondazione per l'istruzione agraria di Perugia:
EUGENIO FAINA.

Numero di pubblicazione **1069**.

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. **793**.

Estensione alla città di Fiume ed al relativo territorio della legislazione vigente nel Regno sugli Ordini dei sanitari.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti-legge 22 febbraio 1924, nn. 211 e 213;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Fiume e nel relativo territorio, annessi al Regno col R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono estese, con le norme transitorie, di cui ai successivi articoli:

l'art. 53, 1°, 2° e 3° comma, del testo unico delle leggi sanitarie 1° agosto 1907, n. 636;

la legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei medici chirurgi, dei veterinari e dei farmacisti;

il R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022, che approva il regolamento per la esecuzione della legge sugli Ordini dei sanitari;

il R. decreto 11 settembre 1913, n. 1195, che modifica il predetto regolamento;

il capo V della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni varie sulla sanità pubblica;

il R. decreto 22 aprile 1920, n. 784, che modifica il ripetuto regolamento sugli Ordini dei sanitari;

la legge 21 aprile 1921, n. 546, concernente la modifica dell'art. 5 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei sanitari;

il R. decreto 25 marzo 1923, n. 882, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, contenente modifica all'art. 2 della legge 10 luglio 1910, n. 455, sugli Ordini dei sanitari;

gli articoli 49, 50, 51, 52 e 53 del titolo II « Esercizio delle professioni sanitarie ed affini » del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2889, sulla riforma degli ordinamenti sanitari.

Art. 2.

Fino a che non sarà provveduto alla estensione della legge comunale e provinciale e della rimanente legislazione sanitaria vigenti nel Regno:

alla dizione, usata nella legge e nel regolamento predetto « il Prefetto presidente del Consiglio provinciale di sanità » è sostituita l'altra « il Prefetto »;

alle parole « la Deputazione provinciale » sono sostituite le altre « il Commissario prefettizio presso l'Amministrazione provinciale »;

all'inciso « sentito il Consiglio provinciale di sanità » è sostituito l'altro « sentito il parere del medico provinciale ».

Art. 3.

La tassa dovuta a termini dell'art. 4 del regolamento sugli Ordini sanitari approvato con R. decreto 12 agosto 1911, n. 1022, è fissata in L. 90, giusta il n. 82 della tabella *A*, annessa alla legge tributaria sulle concessioni governative 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 4.

Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto il Prefetto della provincia del Carnaro procederà alla formazione degli albi provvisori degli Ordini sanitari della Provincia.

Art. 5.

Entro due mesi dalla pubblicazione del presente decreto, in giorno festivo, il Prefetto della provincia del Carnaro convocherà le adunanze generali di ciascuno dei nuovi Ordini per procedere alla nomina del rispettivo Consiglio amministrativo.

Art. 6.

Ogni Consiglio appena immesso in funzione procederà alla revisione del rispettivo albo provvisorio compilato dalla Prefettura, e quindi alla pubblicazione e notificazione, nei modi previsti dall'art. 7 del regolamento sugli Ordini sanitari, dell'albo stesso che sarà definitivo fino alla prossima revisione ordinaria.

Art. 7.

I nuovi Consigli amministrativi eletti dureranno in carica fino al 31 dicembre 1926.

Art. 8.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto rimarranno abrogate tutte le leggi e tutte le disposizioni vigenti nella città di Fiume e relativo territorio, in quanto riguardino materie dal medesimo regolate, ovvero contengano norme contrarie a quelle contenute nel decreto stesso.

Art. 9.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *giugno* 1925.
Atti del Governo, registro 237, *foglio* 13. — GRANATA.

Numero di pubblicazione **1070.**

REGIO DECRETO 7 maggio 1925, n. **794.**

Cauzioni dei concessionari delle agenzie postali, telegrafiche e telefoniche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 29 marzo 1923, n. 763;
Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1923;
Visto il R. decreto-legge 23 maggio 1924, n. 1127;
Visto il R. decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2293;
Visto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, che approva il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

I concessionari delle agenzie postali e postali con servizi elettrici sono tenuti a prestare per il primo anno della concessione una cauzione nella misura che viene fissata nel relativo capitolato d'oneri con un minimo di L. 2000. Tale cauzione dovrà essere congruamente aumentata anche durante l'anno qualora l'Amministrazione ne riconosca la necessità.

Trascorso il primo anno della concessione e successivamente, la cauzione viene stabilita nella misura del quadruplo della provvigione liquidata ai concessionari col minimo di cui sopra.

Per le agenzie con soli servizi elettrici rimane ferma la misura delle cauzioni stabilite dall'art. 17, penultimo comma, del R. decreto 23 maggio 1924, n. 1127.

Le norme di cui sopra per la prestazione della cauzione si applicano pure per le agenzie i cui concessionari ne accettano l'esercizio senza alcun corrispettivo.

In ogni caso le cauzioni debbono essere prestate nel modo indicato nel primo comma dell'art. 17 del R. decreto 23 maggio 1924, n. 1127.

Il presente decreto avrà effetto dalla data in cui è andato in vigore il R. decreto 29 marzo 1923, n. 763, col quale è stata autorizzata la istituzione delle agenzie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 14. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1071.

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1925, n. 800.

Facoltà a comprendere nel testo unico delle leggi sul lotto le disposizioni legislative emanate successivamente al R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, con cui il Governo del Re fu autorizzato a coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi riguardanti il lotto, ed a raccoglierle in nuovo testo unico;

Ritenuto la opportunità che siano comprese nel nuovo testo unico le disposizioni successivamente emanate per la completezza della raccolta e per praticità amministrativa;

Ritenuto però che la inserzione di tali disposizioni debba essere autorizzata con provvedimento avente efficacia di legge ad integrazione della facoltà concessa al Governo col Regio decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La facoltà concessa al Governo del Re, con l'art. 15 del R. decreto-legge 31 ottobre 1921, n. 1520, di coordinare fra di loro le disposizioni del decreto stesso e delle leggi e decreti legislativi allora in vigore riguardanti il lotto, e a raccoglierle in un nuovo unico testo, è estesa ad ogni altra disposizione avente efficacia di legge posteriore nel tempo all'autorizzazione consentita col citato decreto, fino alla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, con riserva, addì 5 giugno 1925,
Atti del Governo, registro 237, foglio 19. — GRANATA.

Numero di pubblicazione 1072.

REGIO DECRETO 5 giugno 1925, n. 801.

Provvedimenti speciali per la convenzione stipulata con la Banca I. P. Morgan.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1925, n. 788;

Su proposta del Presidente del Consiglio di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze è autorizzato a consentire a tutti i patti ed alle condizioni contenute nella convenzione interceduta fra la Banca I. P. Morgan e C. di Nuova York e la Banca d'Italia, il Banco di Napoli ed il Banco di Sicilia il 1° giugno 1925.

Le operazioni di cui alla detta convenzione sono esenti da qualsiasi imposta presente e futura.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1925.
Atti del Governo, registro 237, foglio 23. — GRANATA.

RELAZIONI e REGI DECRETI:

Scioglimento dei Consigli comunali di Caspoggio (Sondrio) e di Celle San Vito (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 24 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Caspoggio, in provincia di Sondrio.

MAESTA',

L'Amministrazione comunale di Caspoggio ha svolto un'azione irregolare e partigiana che ha gravemente disorganizzato la civica azienda.

Un'inchiesta di recente eseguita — sulle cui risultanze, a seguito della fattane contestazione, l'Amministrazione stessa ha

fornito deduzioni del tutto insufficienti — ha rilevato, fra l'altro, la mancata realizzazione di rilevanti crediti del Comune con grave pregiudizio per le finanze dell'Ente, irregolarità e abusi nella concessione e nella esecuzione di lavori, nella imputazione e nel pagamento delle spese e nella gestione del dazio. Inoltre, alcuni amministratori hanno avuto parte indiretta in lavori comunali e indebito maneggio di pubblico danaro.

Tale stato di cose ha determinato nell'ambiente locale una viva eccitazione, e poichè la tensione degli animi minaccia di degenerare in perturbamenti, il Prefetto ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva e affidare la provvisoria gestione del Comune ad un suo Commissario.

Perdurando le cennate anormali condizioni dello spirito pubblico, e data da necessità di eliminare con mezzi adeguati il disordine della civica azienda, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale, con la conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Caspoggio, in provincia di Sondrio, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Attilio Angiolillo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 24 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, a S. M. il Re, in udienza del 28 maggio 1925, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Celle San Vito, in provincia di Foggia.

MAESTÀ,

Un'inchiesta di recente eseguita sul funzionamnto dell'Amministrazione comunale di Celle San Vito, ha accertato il grave disordine degli uffici comunali determinato particolarmente dalla mancata nomina del segretario, dall'abituale assenza dell'interino, dalla poca diligenza degli altri tre dipendenti, nominati in via provvisoria. Fra l'altro, i registri prescritti dalla legge mancano o sono irregolarmente tenuti, e l'archivio corrente non esiste.

A particolari rilievi ha poi dato luogo lo stato di completo abbandono dei servizi pubblici; il concorso per la nomina del medico condotto non viene da anni bandito ed al servizio sanitario si provvede con un medico interino che solo saltuariamente e di rado accede nel Comune; nemmeno si è provveduto alla nomina della levatrice condotta, tollerandosi il disimpegno del servizio ostetrico da parte di persona sprovvista di titoli; l'armadio farmaceutico gestito dal Comune, non esistendo in questo alcuna farmacia, è spesso sprovvisto di medicinali; la mancanza dei servizi di vigilanza igienica e di nettezza urbana nonchè della fognatura, rendono precarie le condizioni igieniche del Comune; l'illuminazione è insufficiente; le scuole, site in locali inadatti ed antigienici, mancano di arredi e perfino di banchi; la conduttura dell'acqua potabile, per difetto di manutenzione, è soggetta a facili inquinamenti.

Inoltre, il ruolo delle tasse esercizi pel 1922 non venne compilato e messo a riscossione; i tributi locali vengono imposti con criteri partigiani; il servizio di esattoria e tesoreria è irregolarmente gestito; non sufficientemente tutelato il patrimonio del Comune.

Le controdeduzioni fornite dall'Amministrazione, cui gli addebiti furono contestati, non sono risultate esaurienti.

Il Prefetto, in vista di tale situazione, che andava sempre più aggravandosi, si da richiedere immediati provvedimenti a tutela dei vitali interessi della popolazione, fra la quale erasi determinato un profondo fermento contro gli amministratori, ha dovuto far luogo alla sospensione della rappresentanza elettiva affidando la provvisoria gestione dell'Ente ad un suo Commissario. E poichè la necessità di conferire all'amministratore straordinario più ampi poteri, che gli consentano di provvedere adeguatamente ai bisogni e alla riorganizzazione della civica azienda, richiede più radicali misure, ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma della Maestà Vostra lo schema di decreto che, sul conforme parere del Consiglio di Stato, provvede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla conseguente conversione in Regio del Commissario prefettizio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R decreto 4 febbraio 1915, n. 148, modificato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Celle San Vito, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Guido Jamele è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Art. 3.

Al suddetto Commissario sono conferiti i poteri del Consiglio comunale.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 28 maggio 1925.

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. **2ª Pubblicazione.** (Elenco n. 40).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate o vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 5 %	116362	350 —	Gallo *Natalina* fu Giacomo-Antonio, minore sotto la tutela di Gallo Domenico fu Giacomo-Antonio, dom. in San Damiano d'Asti (Alessandria).	Gallo *Catterina-Natalina* fu Giacomo-Antonio, minore, ecc., come contro.
»	59101	330 —	Marchelli *Angelo* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Lancini Bice, ved. Marchelli, dom. a Torino.	Marchelli *Libero-Angelo-Francesco* fu Domenico, minore, ecc, come contro.
»	116468	390 —	Marchelli *Angelo* fu Domenico, minore, sotto la patria potestà della madre Lancini *Beatrice*, ved. Marchelli, dom. a Torino.	Marchelli *Libero-Angelo-Francesco* fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Lancini *Bice* ved. Marchelli, domicil. a Torino.
»	68078	1720 —	Barigozzi Rosalinda fu *Secondo*, moglie di Morosini Francesco fu Giovanni, dom. in Milano.	Barigozzi Rosalinda fu *Ermanno-Secondo*, moglie, ecc, come contro.
3.50 %	261910	112 —	Frumento *Maria-Adriana-Teodora* di Francesco, minore, sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.	Frumento *Adriana-Teodora-Maria-Barbara* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova.
Cons. 5 %	335973	1695 —	D'Amelj *Saverio* fu Gabriele, minore sotto la patria potestà della madre Lupis Maria vedova D'Amelj, dom. in Grumo Appula (Bari).	D'Amelj *Francesco-Saverio* fu Gabriele, minore, ecc., come contro.
»	314659	160 —	D'Anna Maria-Maddalena fu *Vincenzo*, minore sotto la patria potestà della madre Clementina Donati, vedova di *Vincenzo* D'Anna, dom. in Roma.	D'Anna Maria-Maddalena fu *Enrico*, minore, sotto la patria potestà della madre Clementina Donati, vedova di *Enrico* D'Anna, dom. a Roma.
Buono Tesoro settennale 1ª Serie	2027	Cap. 5000 —	Assanelli Maria fu Pietro, *nubile*.	Assanelli Maria fu Pietro, *moglie di Sagramora Carlo*.
Cons. 5 %	89831	500 —	*Martocchio* Cesidio fu Pietro, domiciliato a New York.	*Martocchia* Cesidio fu Pietro, domiciliato a New York.
3.50 %	520736	35 —	*Bragagnoli* Rosa di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Chiavari (Genova).	*Bragagnolo* Rosa di Francesco, minore, eccetera, come contro.
»	520735	35 —	*Bragagnoli* Giovanni di Francesco, minore ecc., come la precedente.	*Bragagnolo* Giovanni di Francesco, minore, ecc., come la precedente.
Cons. 5 %	44598	90 —	Viotti *Edmondo* fu Attilio-Emilio, minore, sotto la patria potestà della madre de Pauliny Emilia fu Edmondo, vedova di Viotti Attilio-Emilio, dom. a Cornigliano Ligure (Genova); con usufrutto vitalizio a de Pauliny Emilia fu Edmondo, vedova di Viotti Attilio-Emilio	Viotti *Franco-Edmondo* fu Attilio, minore, ecc., come contro, con usufruto vitalizio, come contro.
3.50 %	727848 727849	395.50 129.50	Guarneri *Silvia* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Erba Elvira di Francesco, ved. di Guarneri Antonio e moglie in seconde nozze di Gobbi Dante, domicil. a Porlezza (Como).	Guarneri *Giovannina-Serafina-Giuseppina-Silvia* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
»	31495	70 —	Guarneri *Silvia* fu Antonio, minore, sotto la patria potestà della madre Erba Elvira, ora moglie di Gobbi Dante, dom. a Porlezza (Como).	Guarneri *Giovannina-Serafina-Giuseppina-Silvia* fu Antonio, minore, ecc., come contro.
Cons. 5 %	104156	250 —	Fraccalvieri *Marco* di Filippo, minore, sotto la patria potesta del padre, dom. in Santeramo del Colle (Bari).	Fraccalvieri *Vito-Marco* di Filippo, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico approvato con R decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse chè, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 16 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELLE FINANZE

Direzione generale del Debito pubblico

Perdita di certificati.

1ª Pubblicazione

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con R decreto 17 luglio 1910, n. 536 e 75 del Regolamento generale approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298;
Si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunziata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sottodesignate rendite e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi.
Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso sulla *Gazzetta Ufficiale* si rilasceranno i nuovi certificati qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
3.50 %	641170 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Rossoni Achille fu Cesare, dom. a Milano . . per l'usufrutto: Nessi Teodolinda fu Venanzio, moglie di Lambrughi Felice, ipotecata.	241.50
»	174234	Brusca Pasquale di Sebastiano, dom. a Piperno (Roma), vincolata.	21 —
»	4746 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Congregazione di carità di Santeramo in Colle (Bari) . . . . per l'usufrutto: Simone Giuseppe fu Mario.	21 —
Cons. 5 %	230704	Beneficio parrocchiale di S. Lorenzo in Lozzola (Parma) . . .	25 —
3.50 %	615696	Rosano Anna fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Tarantisio Giuseppa fu Francesco, ved. Rosano, dom. a Caivano (Napoli)	14 —
»	712538	Rosano Anna fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Tarantisio Giuseppa fu Francesco, ved. Rosano Carlo, dom. a Napoli	35 —
»	644719	Rosano Anna fu Carlo, minore, sotto la patria potestà della madre Tarantisio Giuseppina, fu Francesco, dom. in Cardito (Napoli)	91 —
Cons. 5 %	27668 Polizza combattenti	Gabellone Giovanni di Pasquale dom. a S. Cesario di Lecce (Lecce).	20 —
»	184625 Solo certificato d'usufrutto	per l'usufrutto: Lo Piccolo Rosaria fu Graziano ved. di Rabito Vincenzo . . . . per la proprietà: Rabito Francesca, Vincenzino, Rosa, Brigida e Rosalia fu Vincenzo, la prima nubile le ultime tre minori sotto la patria potestà della madre Lo Piccolo Rosaria fu Graziano, ved. di Rabito Vincenzo, dom. in Palermo, tutti quali eredi indivisi del padre.	75 —
»	236300	Randazzo Caterina fu Nunzio. moglie di Liotta Raimondo, dom. a Camporeale (Trapani), vincolata	90 —
Cons. 5 %	174097 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Anselmi Antonino-Giuseppe fu Luigi, dom. a Milano . . . . per l'usufrutto: Sciacca Amalia fu Vincenzo, moglie separata del titolare per mutuo consenso, dom. a Milano.	6,000 —
Debito redimibile 3 %	291	Marinò Marianna di Antonino, nubile dom. a Lucca Sicula (Girgeti), vincolata	45 —
Cons. 5 %	63195	Ricovero di mendicità De Napoli in Terlizzi (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità	270 —

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
Cons. 5 %	164444	Conservatorio Concezione di Terlizzi (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità	715 —
»	217851	Congregazione di carità di Terlizzi (Bari) pel conservatorio Concezione (Bari)	665 —
»	339941	Opera Pia Conservatorio Concezione di Terlizzi (Bari) amministrata dalla locale Congregazione di carità	100 —
3.50 %	343968	Monte dei Morti in Terlizzi (Bari)	45.50
Cons. 5 %	33071	Monte dei Morti, in Terlizzi (Bari) amministrato dalla locale Congregazione di carità	5 —
»	292602	Opera pia SS. Corpo di Cristo, amministrata dalla Congregazione di carità di Terlizzi (Bari)	325 —
»	164320	Opera Pia di S. Francesco di Terlizzi (Bari) amministrata dalla locale Congregazione di carità	275 —
3.50 %	217508	Ponti Maria fu Angelo, moglie di Cavalli avv. Carlo, dom. in Santa Maria Maggiore (Novara)	945 —
Certificato provvisorio delle obbligazioni delle Venezie emesso dalla Sezione di Tesoreria prov. di Udine il 6 agosto 1923	3904	Rangan o Rangau Luigi fu Luigi, detto Rosit . . . Capitale	6,000 —
Cons. 5 % vecchio	943467 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Argenio Adele di Francesco, nubile dom. in Napoli . . . . per l'usufrutto: Argenio Francesco fu Domenico.	100 —
Cons. 5 %	69715	Cataldo Salvatore di Giuseppe, dom. in Buccheri (Siracusa) . .	150 —
3.50 %	766920 Solo certificato di nuda proprietà	per la proprietà: Chiesa parrocchiale sotto il titolo di S. Maria e S. Nicola del comune di S. Mango Piemonte (Salerno) . . per l'usufrutto: De Ruggero Rosa fu Francesco.	262.50
Cons. 5 %	45145	Sottile Rosa fu Giuseppe, moglie di Venturello Nicolò, dom. a Castelnuovo (Palermo), vincolata	40 —
3.50 %	108221	Cavalli Carlo fu Carlo, dom. in Santa Maria Maggiore (Novara) .	210 —
Cons. 5 %	29268 Polizza Combattenti	Calino Michele fu Lorenzo, dom. a Lavello (Potenza) . .	20 —
»	222610	Bellomo Antonina di Gioacchino, moglie di Tommaso Cannariato, dom. a Corleone (Palermo)	500 —
3.50 %	136313	Mortara Edoardo di Evasio, dom. in Quargnento (Alessandria), vincolata	70 —
Cons. 5 %	136098	Creonti Adelia fu Antonio, ved. di Margaria Augusto, dom. a Genova	1,500 —
»	33930	Rolando Tomaso fu Giovanni Pietro, dom. a Sperone (Torino) .	500 —
3.50 %	221150	Saggiotti Carlo fu Domenico, dom. a Cologna Veneta (Verona), vincolata	70 —
»	607278	Chiesa di S. Vito oltre Brenta (Padova) per l'Altare del Santissimo in detta chiesa	10.50
Cons. 5 %	25367	Daddi Marcello Celestino fu Salvatore, dom. in Nuoro (Sassari) .	190 —
»	25368	Daddi Marcello Massimo fu Salvatore, dom. in Nuoro (Sassari) .	190 —

Roma, 30 maggio 1925.

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Servizio della proprietà intellettuale

ELENCO n. 17 delle opere riservate ai termini dell'articolo 14 della legge sui diritti d'autore, registrate in questo Ministero durante la 1ª quindicina di settembre 1924.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
			I. — **Opere drammatico-musicali.** (Comprese le riduzioni complete).		
19758	85478	Celani Cesare	« Il segreto di Floriana ». - Partitura musicale dell'operetta in tre atti	Celani C.	Inedita. — Mai eseguita.
			II. — **Opere drammatiche.** (Compresi i libretti d'opera).		
19766	85610	Bonelli L.	« Il berretto turchino ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Sonzogno (Casa ed.)	Inedita. — Mai rappresentata.
19757	85477	Celani Cesare	« Il segreto di Floriana ». - Operetta in tre atti su musica dello stesso	Detto	Id. Id.
19759	85486	Giorgi Leonida	« Il viale dei ricordi ». - Lavoro drammatico in tre atti	Giorgi Leonida	Id. Id.
19760	85487	Detto	« La fonte nuova ». - Lavoro drammatico in tre atti	Detto	Id. Id.
19761	85488	Detto	« Il fulcro ». - Lavoro drammatico in tre atti	Detto	Id. Id.
19764	85608	Jacobson L. e Bodanzky R. (Nessi Angelo)	« La contessa delle danze ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Sonzogno (Casa ed.)	13-7-1924. — Rappresentata la 1ª volta a Bari il 6-6-1924.
19753	85300	Lucchetta Salvatore	« L'Eremo ». - Opera drammatica in prosa. — Libretto	Lucchetta Salvatore	Inedita. — Mai rappresentata.
19756	85476	Macrì Giuseppe	« Fiat voluntas Dei ». - Commedia in tre atti. — Libretto	Macrì Giuseppe	Inedita. — Rappresentata la 1ª volta il 20-11-1923.
19765	85609	Paoliori F. e Bonelli L.	« Bacco in Toscana ». - Operetta in tre atti. — Libretto	Sonzogno (Casa ed.)	13-7-1924. — Rappresentata la 1ª volta in Firenze il 27-2-1923.
			III. — **Composizioni musicali diverse.** (Comprese le parziali riduzioni d'opere, trascrizioni, ecc., di opere drammatico-musicali).		
19752	85363	Annoni Antonio	« Tre momenti musicali ». - Spartito per canto e orchestra	Annoni Antonio	Inedito. — Mai eseguito.
19762	85489	Briuk Edward	« Gira, gira e volta ». - Composizione musicale su versi di Ermanzio	Schmidl Cardo, edit.	22-11-1923. — Mai eseguita.
19763	85492	Colacicchi Luigi	« Flirt ». - Fox-trott per pianoforte	Colacicchi Luigi	Agosto 1921. — Mai eseguito.

Numero d'iscrizione nel registro speciale	Numero d'iscrizione nel registro generale	NOME dell'autore	TITOLO DELL'OPERA	NOME di chi ha presentato la dichiarazione	DATA della pubblicazione o prima rappresentazione dell'opera
19767	85626	Guerrero F.	« La veste della nonna ». - Composizione musicale su parole di Ramos Martini F.	Lombardo (Casa editrice musicale)	Dicembre 1923. — Mai eseguito.
19754	85447	Longo Alessandro	« Cucù ». - Piccolo pezzo per pianoforte	Longo Alessandro	1°-6-1924. — Eseguito la 1a volta alla Sala Maddaloni di Napoli il 19-1-1924.
19755	85448	Detto	« Gavottina della bambola ». - Piccolo pezzo per pianoforte	Detto	Id. Id.
19771	85630	Martinez Abades	« Mimosa ». - Composizione musicale su versi dello stesso	Lombardo (Casa editrice musicale)	Dicembre 1923. — Mai eseguito.
19768	85627	Mercier R.	« Le boulevard ». - Composizione musicale per canto o pianoforte su versi di Barde André	Detto	Id. Id.
19769	85628	Silver F. - Irving Coln	« Si, non ho più banane ». - Composizione musicale	Detto	Id. Id.
19770	85629	Walter F.	« Fior del mal ». - Composizione musicale su versi di Montesinos E.	Detto	Id. Id.
			IV. — **Opere cinematografiche. (Films).**		
			. . . .		
			V. — **Opere coreografiche o mimiche.** (Con o senza musica).		
			. . . .		

Roma, 13 novembre 1924.

Il direttore: G. DE SANCTIS.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto gratuito per sordomuti d'ambo i sessi nel Regio istituto Pendola pei sordomuti, in Siena.

Dal 15 giugno al 31 luglio del corrente anno è aperto presso questo Istituto il concorso ad un posto gratuito per sordomuti di ambo i sessi, da conferirsi dal Ministero dell'istruzione.

Per essere ammessi al concorso, gl'interessati dovranno presentare i seguenti documenti in carta libera:

1. Istanza diretta alla direzione dell'Istituto.

2. Fede di nascita da cui risulti che l'età del postulante non è inferiore agli otto anni compiuti nè superiore ai dodici (legalizzata dal presidente del Tribunale).

3. Certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto del Comune di provenienza e redatto secondo un modulo da richiedere alla Direzione dell'Istituto (legalizzato dal sindaco e dal Prefetto - Circolare del Ministero dell'istruzione 8 luglio 1898, n. 61).

4. Fede di vaccinazione o rivaccinazione (legalizzata come sopra).

5. Certificato rilasciato dal sindaco comprovante la composizione e le condizioni economiche della famiglia (legalizzato dal Prefetto).

6. Certificati dell'esattore comunale e dell'agente delle imposte comprovanti le condizioni economiche dei singoli componenti la famiglia del postulante.

7. Dichiarazione del padre o del tutore di fornire e mantenere all'alunno un corredo di vestiario secondo le norme stabilite dall'Amministrazione dell'Istituto e di obbligarsi a ritirare l'alunno stesso nei casi previsti dal regolamento.

L'accettazione dell'alunno è sempre subordinata al preventivo esame e al giudizio che in ordine alla sua idoneità fisica e intellettuale deve emettere apposita Commissione composta del direttore, del sanitario e degli insegnanti dell'Istituto.

La durata normale del corso d'istruzione è di otto anni.

La domanda e i documenti predetti dovranno pervenire alla Direzione del Regio istituto Pendola entro il tempo utile sopraindicato.

Non si terrà alcun conto dei documenti che giungessero dopo il termine prescritto.

Siena, 10 giugno 1925.

Il direttore: G. MEUCCI.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*.

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.